

(N. 676)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sul grano, adottato nel 1971 con l'obiettivo di stabilizzare il mercato e di venire incontro alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, ha rappresentato in questi anni un utile strumento di cooperazione tra i paesi produttori e consumatori. Tale Accordo è costituito da due Convenzioni separate: quella sul commercio internazionale del grano e quella sull'aiuto alimentare.

Al fine di cercare di far fronte, con un nuovo Accordo, ai cambiamenti intervenuti

nel mercato del grano e nella situazione alimentare di molti paesi in via di sviluppo particolarmente toccati dalla crisi economica di questi ultimi anni, sono da tempo in corso trattative tra paesi produttori e consumatori.

Un'apposita Conferenza di negoziato, che ha tenuto tra il marzo '78 e il novembre '79 tre sessioni preparatorie, non è, però, riuscita a superare le divergenze esistenti su punti qualificanti dell'Accordo, quali il livello dei prezzi proposti dai principali

esportatori (in particolare Stati Uniti e Canada), le disposizioni speciali a favore dei paesi in via di sviluppo e il problema del volume, della ripartizione e del finanziamento degli *stocks* nazionali.

Al mancato accordo sui punti indicati ha fatto tuttavia riscontro il consenso raggiunto su altre disposizioni (obiettivi dell'Accordo, indicatori dei prezzi, cereali secondari, eccetera), il che fa ritenere non insuperabili le difficoltà riscontrate nel corso del negoziato. Si tratta in pratica di conciliare la posizione dei principali paesi esportatori (USA, Canada, Australia, Argentina), interessati a sostenere una concezione sostanzialmente liberista del mercato, con quella dei paesi in via di sviluppo più propensi, invece, a misure dirigiste.

Di fronte alle richieste di questi due gruppi di paesi la Comunità europea, contemporaneamente paese esportatore ed importatore, è impegnata in un difficile compito di mediazione che non trascuri, fra l'altro, il ruolo che possono svolgere l'Unione Sovietica e i paesi est-europei.

Data l'impossibilità di pervenire ad un accordo sull'insieme della materia in discussione e di fronte alla scadenza al 30 giugno 1979 della quarta proroga della Convenzione sul grano, si è resa necessaria l'adozione di ulteriori Protocolli di proroga, che hanno ricondotto l'attuale Accordo fino al 30 giugno 1981.

A questo proposito è da rilevare che l'Accordo sul commercio del grano costituisce uno strumento meramente amministrativo, che non comporta per il nostro paese la assunzione diretta di oneri.

Infatti gli unici contributi previsti, quelli relativi alle spese amministrative del Se-

gretariato del Consiglio del grano, sono a carico del bilancio della Comunità europea.

Diversa è invece la situazione per ciò che concerne la Convenzione sull'aiuto alimentare.

Il problema dell'aumento dell'aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo da parte dei paesi industrializzati è infatti da tempo in discussione tra i membri dell'Accordo. La Conferenza, svoltasi in marzo a Londra e conclusasi con l'adozione dei Protocolli relativi alla quinta proroga, aveva adottato una risoluzione, presentata dalla CEE, con cui si segnalava ai Governi la necessità di accrescere il livello dell'aiuto alimentare. Essa raccomandava altresì di esaminare i mezzi capaci di permettere l'applicazione dall'anno 1979-80 dei livelli di aiuto e delle altre disposizioni previste nel progetto di Convenzione sull'assistenza alimentare negoziata in febbraio a Ginevra.

Tale formula di compromesso ha consentito di evitare ai paesi comunitari l'assunzione di ulteriori obblighi finché non si sarà ripreso il negoziato su tutti i punti dell'Accordo. Occorre sottolineare a questo proposito l'interesse del nostro paese, peraltro in arretrato per i contributi relativi ai sette anni del periodo 1972-73/1978-79 per un ammontare di circa 500.000 tonnellate, a che l'aumento proposto per la CEE non comporti oneri aggiuntivi immediati.

In base al quinto Protocollo di proroga, che scadrà nel giugno 1981, l'Italia sarà tenuta, quindi, a versare per il periodo di due anni un totale di 164.000 tonnellate che potranno essere corrisposte, secondo l'Accordo già intervenuto per la quarta proroga, anche con riso e prodotti cerealicoli di seconda trasformazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

**1979 PROTOCOLS FOR THE FIFTH EXTENSION OF THE
WHEAT TRADE CONVENTION AND FOOD AID CONVENTION
CONSTITUTING THE INTERNATIONAL WHEAT AGREEMENT, 1971**

PREAMBLE

The Conference to establish the texts of the 1979 Protocols for the fifth extension of the Conventions constituting the International Wheat Agreement, 1971,

Considering that the International Wheat Agreement of 1949 was revised, renewed or extended in 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, and 1978,

Considering that the International Wheat Agreement, 1971, consisting of two separate legal instruments, the Wheat Trade Convention, 1971 and the Food Aid Convention, 1971, both of which were further extended by Protocol in 1978, will expire on 30 June 1979,

Has established the texts of the 1979 Protocols for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 and for the fifth extension of the Food Aid Convention, 1971.

**1979 PROTOCOL FOR THE FIFTH EXTENSION OF
THE WHEAT TRADE CONVENTION, 1971**

The Governments parties to this Protocol:

Considering that the Wheat Trade Convention, 1971 (hereinafter referred to as « the Convention ») of the International Wheat Agreement, 1971, which was further extended by Protocol in 1978, expires on 30 June 1979,

Have agreed as follows:

Article 1

Extension, expiry and termination of the Convention

Subject to the provisions of Article 2 of this Protocol, the Convention shall continue in force between the parties to this Protocol until 30 June 1981 provided that, if a new international agreement covering wheat enters into force before 30 June 1981 this Protocol shall remain in force only until the date of entry into force of the new agreement.

Article 2

The following provisions of the Convention shall be deemed to be inoperative with effect from 1 July 1979:

- (a) paragraph (4) of Article 19;
- (b) Articles 22 to 26 inclusive;
- (c) paragraph (1) of Article 27;
- (d) Articles 29 to 31 inclusive.

Article 3

Definition

Any reference in this Protocol to a "Government" or "Governments" shall be construed as including a reference to the European Economic Community (hereinafter referred to as "the Community"). Accordingly, any reference in this Protocol to "signature" or to the "deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion" or "an instrument of accession" or "a declaration of provisional application" by a Government shall, in the case of the Community, be construed as including signature or declaration of provisional application on behalf of the Community by its competent authority and the deposit of the instrument required by the institutional procedures of the Community to be deposited for the conclusion of an international agreement.

Article 4

Finance

The initial contribution of any exporting or importing member acceding to this Protocol under paragraph (1) (b) of Article 7 thereof, shall be assessed by the Council on the basis of the votes to be distributed to it and the period remaining in the current crop year, but the assessments made upon other exporting and importing members for the current crop year shall not be altered.

Article 5

Signature

This Protocol shall be open for signature in Washington from 25 April 1979 until and including 16 May 1979 by Governments of countries party to the Convention as further extended by the 1978 Protocol, or which are provisionally regarded as party to the Convention as further extended by the 1978 Protocol, on 21 March 1979, or which are members of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, and are listed in Annex A or Annex B to the Convention.

Article 6

Ratification, acceptance, approval or conclusion

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or conclusion by each signatory Government in accordance with its respective constitutional or institutional procedures. Instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion shall be deposited with the Government of the United States of America not later than 22 June 1979, except that the Council may grant one or more extensions of time

to any signatory Government that has not deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or conclusion by that date.

Article 7

Accession

(1) This Protocol shall be open for accession

(a) until 22 June 1979 by the Government of any member listed in Annex A or B to the Convention as of that date, except that the Council may grant one or more extensions of time to any Government that has not deposited its instrument by that date, and

(b) after 22 June 1979 by the Government of any member of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, upon such conditions as the Council considers appropriate by not less than two thirds of the votes cast by exporting members and two thirds of the votes cast by importing members.

(2) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Government of the United States of America.

(3) Where, for the purposes of the operation of the Convention and this Protocol, reference is made to members listed in Annex A or B to the Convention, any member the Government of which has acceded to the Convention on conditions prescribed by the Council, or to this Protocol in accordance with paragraph (1) (b) of this Article, shall be deemed to be listed in the appropriate Annex.

Article 8

Provisional application

Any signatory Government may deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application of this Protocol. Any other Government eligible to sign this Protocol or whose application for accession is approved by the Council may also deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application. Any Government depositing such a declaration shall provisionally apply this Protocol and be provisionally regarded as a party thereto.

Article 9

Entry into force

(1) This Protocol shall enter into force among those Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, in ac-

cordance with Articles 6, 7 and 8 of this Protocol by 22 June 1979 as follows:

(a) on 23 June 1979 with respect to all provisions of the Convention other than Articles 3 to 9 inclusive and Article 21, and

(b) on 1 July 1979 with respect to Articles 3 to 9 inclusive, and Article 21 of the Convention,

if such instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application have been deposited not later than 22 June 1979 on behalf of Governments representing exporting members which held at least 60 per cent of the votes set out in Annex A and representing importing members which held at least 50 per cent of the votes set out in Annex B, or would have held such votes respectively if they had been parties to the Convention on that date.

(2) This Protocol shall enter into force for any Government that deposits an instrument of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession after 22 June 1979 in accordance with the relevant provisions of this Protocol, on the date of such deposit except that no part of it shall enter into force for such a Government until that part enters into force for other Governments under paragraph (1) or (3) of this Article.

(3) If this Protocol does not enter into force in accordance with paragraph (1) of this Article, the Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, may decide by mutual consent that it shall enter into force among those Governments that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application.

Article 10

Notification by depositary Government

The Government of the United States of America as the depositary Government shall notify all signatory and acceding Governments of each signature, ratification, acceptance, approval, conclusion, provisional application of, and accession to, this Protocol as well as of each notification and notice received under Article 27 of the Convention and each declaration and notification received under Article 28 of the Convention.

Article 11

Certified copy of the Protocol

As soon as possible after the definitive entry into force of this Protocol, the depositary Government shall send a certified copy of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages to the

Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Any amendments to this Protocol shall likewise be communicated.

Article 12

Relationship of Preamble to Protocol

This Protocol includes the Preamble to the 1979 Protocols for the fifth extension of the International Wheat Agreement, 1971.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective Governments or authorities, have signed this Protocol on the dates appearing opposite their signatures.

The texts of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages shall be equally authentic. The originals shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding party and to the Executive Secretary of the Council.

For Algeria:

For Argentina:

For Australia:

ALAN RENOUF
May 15, 1979.

For Austria:

K. H. SCHOBER
May 11, 1979

For Barbados:

For Belgium:

For Bolivia:

For Brazil:

J. B. PINHEIRO
May 11th 1979

For Bulgaria:

For Canada:

GILLES MATHIEU
May 15, 1979

For China:

For Colombia:

For Costa Rica:

For Cuba:

R. SANCHEZ PARODI

May 14, 1979.

For Denmark:

For the Dominican Republic:

For Ecuador:

HORACIO SEVILLA BORJA

May 16, 1979

For Egypt:

ASHRAF GHORBAL

14 May 1979

For El Salvador:

R. QUINONEZ MEZA

15 de Mayo de 1979.

For the European Economic Community:

For Finland:

JAAKKO ILONIEMI

May 11th, 1979

For France:

For The Federal Republic of Germany:

For Greece:

MENELAOS ALEXANDRAKIS

May 15, 1979

For Guatemala:

D. MONTERROSO M.

May 16, 1979

For India:

NANI A. PALKHIVALA

May 16, 1979

For Indonesia:

For Iran:

ALI A. AGAH
May 16, 1979

For Iraq:

MOUHYI K. AL-KHATEEB (Romanization)
4.30.79

*For Ireland:**For Israel:**For Italy:**For Japan:*

KIYOSHI SUMIYA
April 25, 1979

For Kenya:

JOHN P. MBOGUA
May 14, 1979

For the Republic of Korea:

YONG SHIK KIM
May 15, 1979

*For Kuwait:**For Lebanon:**For Libya:**For Luxembourg:**For Malta:**For Mauritius:*

PIERRE GUY GIRALD BALANCY
May. 3. 1979.

*For Mexico:**For Morocco:**For The Kingdom of the Netherlands:**For Nigeria:*

For Norway:

BJOERN BARTH
May 15, 1979

For Pakistan:

M. KHAN
8th May 1979

*For Panama:**For Peru:*

A. ARIAS SCHREIBER
May 16, 1979

For Portugal:

JOÃO HALL THEMIDO
May 16, 1979

For The United States of America:

JIM WILLIAMS
5-16-79

*For Uruguay:**For The Vatican City State:*

✕ JEAN JADOT
May 15. 1979

For Venezuela:

1979 PROTOCOL FOR THE FIFTH EXTENSION
OF THE FOOD AID CONVENTION, 1971

The parties to this Protocol,

Considering that the Food Aid Convention, 1971 (hereinafter referred to as "the Convention") of the International Wheat Agreement, 1971, which was further extended by Protocol in 1978, expires on 30 June 1979,

Have agreed as follows:

Article I

Extension, expiry and termination of the Convention

Subject to the provisions of Article II of this Protocol, the Convention shall continue in force between the parties to this Protocol until 30 June 1981 provided that, if a new agreement covering food aid enters into force before 30 June 1981, this Protocol shall remain in force only until the date of entry into force of the new agreement.

Article II

Inoperative provisions of the Convention

The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of Article II, of paragraph (1) of Article III, and of Articles VI to XIV, inclusive, of the Convention shall be deemed to be inoperative with effect from 1 July 1979.

Article III

International food aid

(1) The parties to this Protocol agree to contribute as food aid to the developing countries, wheat, coarse grains or products derived therefrom, suitable for human consumption and of an acceptable type and quality, or the cash equivalent thereof, in the minimum annual amounts specified in paragraph (2) below:

(2) The minimum annual contribution of each party to this Protocol is fixed as follows:

	<i>Metric tons</i>
Argentina	23,000
Australia	225,000
Canada	495,000
European Economic Community	1,287,000
Finland	14,000

Japan	225,000
Sweden	35,000
Switzerland	32,000
United States of America	1,890,000

(3) For the purpose of the operation of this Protocol, any party which has signed this Protocol pursuant to paragraph (2) of Article V thereof, or which has acceded to this Protocol pursuant to paragraph (2) or (3) of Article VII thereof, shall be deemed to be listed in paragraph (2) of Article III of this Protocol together with the minimum contribution of such party as determined in accordance with the relevant provisions of Article V or Article VII of this Protocol.

Article IV

Food Aid Committee

There shall be established a Food Aid Committee whose membership shall consist of the parties listed in paragraph (2) of Article III of this Protocol and of those others that become parties to this Protocol. The Committee shall appoint a Chairman and a Vice-Chairman.

Article V

Signature

(1) This Protocol shall be open for signature in Washington from 25 April 1979 until and including 16 May 1979 by the Governments of Argentina, Australia, Canada, Finland, Japan, Sweden, Switzerland and the United States of America, and by the European Economic Community and its member States, provided that they sign both this Protocol and the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971.

(2) This Protocol shall also be open for signature, on the same conditions, to any party to the Food Aid Convention, 1967 which is not enumerated in paragraph (1) of this Article, provided that its contribution is at least equal to that which it agreed to make in the Food Aid Convention, 1967.

Article VI

Ratification, acceptance, approval or conclusion

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or conclusion by each signatory in accordance with its constitutional or institutional procedures, provided that it also ratifies, accepts, approves or concludes the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971. Instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion shall be deposited with the Government of the

United States of America not later than 22 June 1979, except that the Food Aid Committee may grant one or more extensions of time to any signatory that has not deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or conclusion by that date.

Article VII

Accession

(1) This Protocol shall be open for accession by any party referred to in Article V of this Protocol, provided it also accedes to the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 and provided further that in the case of any party referred to in paragraph (2) of Article V its contribution is at least equal to that which it agreed to make in the Food Aid Convention, 1967. Instruments of accession under this paragraph shall be deposited not later than 22 June 1979, except that the Food Aid Committee may grant one or more extensions of time to any party that has not deposited its instrument of accession by that date.

(2) The Food Aid Committee may approve accession to this Protocol, as a donor, by the Government of any member of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, on such conditions as the Food Aid Committee considers appropriate, provided that the Government also accedes at the same time to the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971, if not already a party to it.

(3) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article VIII

Provisional application

Any party referred to in Article V of this Protocol may deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application of this Protocol, provided it also deposits a declaration of provisional application of the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971. Any other party whose application for accession is approved may also deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application, provided that the party also deposits a declaration of provisional application of the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971, unless it is already a party to that Protocol or has already deposited a declaration of provisional application of that Protocol. Any such party depositing such a declaration shall provisionally apply this Protocol and be provisionally regarded as a party thereto.

Article IX

Entry into force

(1) This Protocol shall enter into force for those parties that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession

(a) on 23 June 1979 with respect to all provisions other than Article II of the Convention and Article III of the Protocol, and

(b) on 1 July 1979 with respect to Article II of the Convention and Article III of the Protocol

provided that all parties listed in paragraph (1) of Article V of this Protocol have deposited such instruments or a declaration of provisional application by 22 June 1979 and that the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 is in force. For any other party that deposits an instrument of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession after the entry into force of the Protocol, this Protocol shall enter into force on the date of such deposit.

(2) If this Protocol does not enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article, the parties which by 23 June 1979 have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, may decide by mutual consent that it shall enter into force among those parties that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, provided that the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 is in force, or they may take whatever other action they consider the situation requires.

Article X

Notification by depositary Government

The Government of the United States of America as the depositary Government shall notify all signatory and acceding parties of each signature, ratification, acceptance, approval, conclusion, provisional application of, and accession to this Protocol.

Article XI

Certified copy of the Protocol

As soon as possible after the definitive entry into force of this Protocol, the depositary Government shall send a certified copy of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Any amendments to this Protocol shall likewise be communicated.

Article XII

Relationship of Preamble to Protocol

This Protocol includes the Preamble to the 1979 Protocols for the fifth extension of the International Wheat Agreement, 1971.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective Governments or authorities, have signed this Protocol on the dates appearing opposite their signatures.

The texts of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages shall all be equally authentic. The originals shall be deposited with the Government of the United States of America which shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding party.

For Argentina:

For Australia:

ALAN RENOUF
May 15, 1979

For Belgium:

For Canada:

GILLES MATHIEU
May 15, 1979

For Denmark:

For The European Economic Community:

For Finland:

JAAKKO ILONIEMI
May 11th 1979

For France:

For The Federal Republic of Germany:

For Ireland:

For Italy:

For Japan:

With a reservation to Article III
KIYOSHI SUMIYA
April 25, 1979

For Luxembourg:

For The Kingdom of The Netherlands:

For Norway:

Subject to approval and ratification by the King in Council.

BJOERN BARTH

May 15, 1979.

For Sweden:

W. WACHTMEISTER

May 15th 1979

For Switzerland:

RAYMOND PROBST

May 14, 1979.

For The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland:

For The United States of America:

JIM WILLIAMS

5-16-1979

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei Protocolli fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.*

PROTOCOLLI DEL 1979 RELATIVI ALLA QUINTA PROROGA
DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO
E DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE,
CHE COSTITUISCONO L'ACCORDO INTERNAZIONALE
SUL GRANO DEL 1971

PREAMBOLO

La Conferenza, riunitasi per stabilire il testo dei protocolli del 1979, relativi alla quinta proroga delle convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971,

considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 e 1978,

considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti: la convenzione sul commercio del grano del 1971 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, entrambe nuovamente prorogate nel 1978 mediante apposito protocollo, giunge a scadenza il 30 giugno 1979,

ha fissato il testo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e alla quinta proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.

PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA
DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971

I Governi parti contraenti del presente protocollo,

considerando che la convenzione sul commercio del grano del 1971 (qui di seguito denominata « la convenzione ») facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Proroga, scadenza e denuncia della convenzione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, la convenzione resterà in vigore tra le parti contraenti di detto proto-

collo fino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale sul grano entrerà in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il protocollo in questione resterà in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 2

Disposizioni della convenzione inoperanti

Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a partire dal 1° luglio 1979:

- a) il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b) gli articoli da 22 a 26 incluso;
- c) il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d) gli articoli da 29 a 31 incluso.

Articolo 3

Definizione

Qualsiasi menzione, nel presente protocollo, di un « governo » o di « governi » vale anche per la Comunità economica europea (in appresso denominata « la Comunità »). Pertanto, qualsiasi menzione nel presente protocollo della « firma » o del « deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di conclusione » o di uno « strumento di adesione » o di una « dichiarazione di applicazione provvisoria » da parte di un governo vale, nel caso della Comunità, anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunità da parte della sua autorità competente, nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), del suddetto protocollo viene fissata dal Consiglio in base al numero dei voti che gli saranno attribuiti ed al periodo restante della campagna agricola in corso; tuttavia le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per la campagna agricola in corso non sono modificate.

Articolo 5

Firma

Il presente protocollo sarà aperto, a Washington, dal 25 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei governi dei paesi che sono

parti contraenti della convenzione prorogata nuovamente dal protocollo del 1978 o che sono provvisoriamente considerati parti contraenti della convenzione prorogata nuovamente dal protocollo del 1978, alla data del 21 marzo 1979, o che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, e che figurano nell'allegato A o nell'allegato B della convenzione.

Articolo 6

Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o alla conclusione di ogni governo firmatario conformemente alle proprie procedure costituzionali o istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato, entro tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Articolo 7

Adesione

1. Il presente protocollo sarà aperto:

a) fino al 22 giugno 1979 all'adesione del governo di ogni membro elencato a tale data negli allegati A o B della convenzione, restando tuttavia inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo che, entro tale data, non abbia depositato il proprio strumento di adesione;

b) dopo il 22 giugno 1979 all'adesione del governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alle condizioni che il Consiglio giudicherà opportune, a maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.

2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della convenzione e del presente protocollo, di membri elencati negli allegati A o B della convenzione, ogni membro il cui governo abbia aderito alla convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio, ovvero al presente protocollo conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sarà ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Articolo 8

Applicazione provvisoria

Ogni governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente protocollo. Anche ogni altro governo che soddisfi alle condizioni necessarie per la firma del presente protocollo o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio può depositare, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica il presente protocollo provvisoriamente ed è ritenuto provvisoriamente parte contraente del protocollo stesso.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entrerà in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, anteriormente al 22 giugno 1979, alle seguenti condizioni:

a) il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni della convenzione diverse da quelle contenute agli articoli da 3 a 9 compreso e 21 e

b) il 1° luglio 1979 per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della convenzione,

purché tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria siano stati depositati non oltre il 22 giugno 1979 a nome dei governi rappresentanti dei membri esportatori che detengano almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti dei membri importatori che detengano almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B, o che sarebbero titolari di queste percentuali di voti rispettive se fossero parti contraenti della convenzione a tale data.

2. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 22 giugno 1979, conformemente alle disposizioni relative del presente protocollo, alla data di detto deposito, restando inteso che nessuna delle parti del presente protocollo entrerà in vigore per tale governo prima che esso entri in vigore per altri governi in base ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo.

3. Se il presente protocollo non entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà

in vigore tra i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Articolo 10

Notifiche da parte del governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di governo depositario, notificherà a tutti i governi firmatari ed aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente protocollo e ogni adesione, nonché ogni notifica ed ogni preavviso ricevuti in conformità dell'articolo 27 della convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevute in conformità dell'articolo 28 della convenzione.

Articolo 11

Copia certificata conforme al protocollo

Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore del presente protocollo, il governo depositario invierà una copia certificata conforme di detto protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento del presente protocollo sarà pure comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 12

Rapporti tra il preambolo e il protocollo

Il presente protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente protocollo alla data figurante a fronte della loro firma.

I testi del presente protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti, nonché al segretario esecutivo del Consiglio.

(Seguono le firme).

PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA DELLA
CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1971

Le parti contraenti del presente protocollo,

considerando che la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (qui di seguito denominata « la convenzione ») facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Proroga, scadenza e denuncia della convenzione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo II del presente protocollo, la convenzione resterà in vigore tra le parti contraenti di detto protocollo sino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entrerà in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il presente protocollo resterà in vigore soltanto sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo II

Disposizioni della convenzione inoperanti

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della convenzione sono considerate inoperanti a partire dal 1° luglio 1979.

Articolo III

Aiuto alimentare internazionale

1. Le parti contraenti del presente protocollo hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, grano, cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano, di tipo e qualità accettabili, o l'equivalente in contanti per gli importi minimi annui specificati al paragrafo 2 qui di seguito.

2. Il contributo minimo annuo di ciascuna parte contraente del presente protocollo è fissato come segue:

	<i>Tonnellate</i>
Argentina	23.000
Australia	225.000
Canada	495.000
Comunità economica europea	1.287.000
Finlandia	14.000
Giappone	225.000

	<i>Tonnellate</i>
Stati Uniti d'America	1.890.000
Svezia	35.000
Svizzera	32.000

3. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, ogni parte che avrà firmato il medesimo in conformità del paragrafo 2 dell'articolo V o che vi avrà aderito in conformità dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo VII sarà considerata come indicata nel paragrafo 2 dell'articolo III; con il contributo minimo che le sarà assegnato in conformità delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII.

Articolo IV

Comitato dell'aiuto alimentare

È istituito un comitato dell'aiuto alimentare, composto dalle parti menzionate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente protocollo e dalle altre parti che diventeranno parti contraenti di quest'ultimo. Il comitato designerà un presidente e un vicepresidente.

Articolo V

Firma

1. Il presente protocollo sarà aperto, a Washington, dal 15 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, nonché della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, sempreché firmino tanto il presente protocollo quanto il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971.

2. Il presente protocollo sarà altresì aperto, alle stesse condizioni, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967 che non figura nel paragrafo 1 del presente articolo, sempreché il suo contributo sia almeno uguale a quello sottoscritto nella convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967.

Articolo VI

Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o alla conclusione di ciascuno dei firmatari conformemente alle proprie procedure costituzionali o istituzionali, sempreché ciascuno dei firmatari ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo

degli Stati Uniti d'America non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare può accordare una o più proroghe del termine a ogni firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Articolo VII

Adesione

1. Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo può aderire al medesimo, sempreché ciascuna di esse aderisca anche al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e sempreché, nel caso delle parti di cui al paragrafo 2 dell'articolo V, il loro contributo sia almeno uguale a quello sottoscritto nella convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione previsti nel presente paragrafo saranno depositati non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare può accordare una o più proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.

2. Il comitato dell'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente protocollo, in quanto donatore, del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni che il comitato giudicherà adeguate, sempreché detto Governo aderisca pure, nello stesso tempo, al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, qualora non ne sia già parte contraente.

3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo VIII

Applicazione provvisoria

Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo stesso, purché depositi anche una dichiarazione d'applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altra parte contraente la cui richiesta di adesione sia stata approvata può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, purché depositi anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non sia già parte contraente del suddetto protocollo o non abbia già depositato una dichiarazione d'appli-

cazione provvisoria del medesimo. Ogni parte contraente che depositi una tale dichiarazione applica il presente protocollo provvisoriamente ed è ritenuta provvisoriamente parte contraente del protocollo stesso.

Articolo IX

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore tra le parti contraenti che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:

a) il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni diverse da quelle contenute nell'articolo II della convenzione e nell'articolo III del protocollo, e

b) il 1° luglio 1979 per l'articolo II della convenzione e l'articolo III del protocollo,

sempreché tutte le parti contraenti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria non oltre il 22 giugno 1979 e sempreché sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni altra parte contraente che depositi dopo l'entrata in vigore del protocollo uno strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o di adesione, alla data di detto deposito.

2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti che avranno depositato non oltre il 23 giugno 1979 gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore tra le parti contraenti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria a condizione che sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione del commercio sul grano del 1971, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.

Articolo X

Notifica da parte del governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di governo depositario, notificherà a tutte le parti firmatarie ed aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione e applicazione provvisoria del presente protocollo e ogni adesione al medesimo.

Articolo XI

Copia certificata conforme del protocollo

Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore del presente protocollo, il governo depositario invierà una copia certificata conforme di detto protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento del presente protocollo sarà pure comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Rapporti fra il preambolo ed il protocollo

Il presente protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente protocollo alla data figurante a fronte della loro firma.

I testi del presente protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese o russa, fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti.

(Seguono le firme).